


SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
SEZIONI RIUNITE	SENTENZA	2	2017	PENSIONI	30/01/2017



Sentenza n. 2/2017/QM

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

composta dai signori magistrati:

Alberto AVOLI **Presidente**

Rita LORETO **Consigliere**

Acheropita R. MONDERA **Consigliere**

Elena TOMASSINI **Consigliere**

Francesca PADULA **Consigliere relatore**

Marco SMIROLDO **Consigliere**

Giulia DE FRANCISCIS **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio su questione di massima iscritto al n. 507/SR/QM del registro di Segreteria delle Sezioni riunite, deferita dalla Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei conti con sentenza/ordinanza n. 28/2016, depositata il 19.01.2016, corretta con ordinanza della medesima Sezione n. 47/2016 del 02.05.2016, con riferimento ai giudizi riuniti, pendenti dinanzi alla Sezione giurisdizionale d'Appello medesima, iscritti ai nn.:

- 48534, proposto da Luigi MASSA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Paolo Scaparone, elettivamente domiciliato, con Roma, via Terenzio n. 7 st. Titomanlio –
Abbamonte);

- 48745, proposto da Ferdinando BALZAMO, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Marone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3 e in
Roma, via Sicilia n. 50 (studio Avv. L. Napolitano);

- 48780, proposto da Marcello D'APONTE, rappresentato e difeso dall' Avv. Enrico Soprano,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

- 48785, proposto da Enrico CARDILLO, rappresentato e difeso dall' Avv. Enrico Soprano,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;

- 48823, proposto in via incidentale da Maria Rosaria GUIDI, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Felice Laudadio e Roberto De Masi, elettivamente domiciliata, con loro, in Roma, via G.
G. Belli n. 39;

- 48824 proposto in via incidentale da Rosa RUSSO IERVOLINO, rappresentata dagli avv.ti Felice Laudadio, Enrico Del Prato e Roberto De Masi, elettivamente domiciliata, con loro, in
Roma, via G. G. Belli n. 39;

- 48826 proposto in via incidentale da Giovanni ANNUNZIATA, rappresentato dagli Avv.ti Felice Laudadio e Roberto De Masi, elettivamente domiciliato, con loro, in Roma, via G. G. Belli n. 39;

- 48892 proposto da Domenico LIGUORI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Manna e Felice Belisario, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via dei Barbieri n. 6;

- 48916, proposto da Michele SAGGESE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Porzio, Antonio Fabbricatore e Laura Bove, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Piazza Sant'Andrea della Valle n. 3.

Visti i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d'udienza e la nomina del relatore;

visti la sentenza/ordinanza di rimessione e gli altri atti di causa;

uditi nell'udienza del 27 luglio 2016, con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Adele Mei, l'Avv. Luisa Acampora, su delega dell'Avv. Abbamonte, per Luigi Massa, l'Avv. Riccardo Marone, per Ferdinando Balzamo, l'Avv. Enrico Soprano, per Enrico Cardillo, l'Avv. Felice Laudadio, patrono di Maria Rosaria Guidi, Giovanni Annunziata e Rosa Russo Iervolino, l'Avv. Roberto De Masi, difensore di Maria Rosaria Guidi, Giovanni Annunziata e Rosa Russo Iervolino, l'Avv. Felice Belisario, per Domenico Liguori ed il PM, nella persona del V.P.G. Antonio Ciaramella.

FATTO

1. Con la sentenza/ordinanza n. 28/2016 del 19.01.2016 (corretta con ordinanza n. 47/2016 del 02.05.2016) la Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello ha deferito a queste Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 e s.m.i., una questione di massima, affinché rispondano al seguente quesito: *“se l'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, possa essere interpretato nel senso che l'obbligo di denuncia di un danno erariale sussista anche nell'ipotesi in cui esso si risolva in una autodenuncia del soggetto agente”*.

2. Nel giudizio esitato con la appellata sentenza della Sezione regionale per la Campania n. 1039 del 29.09.2014 era stato contestato il danno erariale presuntivamente derivato dalla diseconomica locazione passiva di immobili da parte del Comune di Napoli, per duplicazione dei costi sostenuti in occasione delle operazioni di trasferimento della sede di servizio del Dipartimento tributi, nonché dal pregiudizio all'immagine dell'ente recato dalla vicenda. Il nocumento veniva calcolato nell'importo complessivo di € 3.316.677,61 quale danno patrimoniale e di € 50.000,00, quale danno all'immagine.

2.1. I giudici di prime cure, assolto da ogni addebito Mossetti, avevano accolto la domanda avverso tutti i restanti convenuti, per:

- violazione dell'obbligo di denuncia ex art. 1, comma 3, della l. n. 20/1994, in relazione all'illecito esborso per canoni di locazione di immobile di nuova acquisizione sito in corso A. Lucci 66/82 relativi al periodo maggio 2005/marzo 2007 (Guidi: dirigente della Direzione centrale III Patrimonio dal 23 marzo 2003 al 30 giugno 2011; Annunziata: dirigente del servizio demanio e patrimonio dal 01 gennaio 2003 al 30 giugno 2011; Massa: direttore generale dal 01 settembre 2001 al 31 dicembre 2009; Balzamo: Assessore al patrimonio in carica dal 07 giugno 2001 al 30 maggio 2006; Cardillo:

Assessore alle risorse strategiche in carica dal 07 giugno 2001 al dicembre 2009; Liguori: dirigente dell'ufficio tributi e poi direttore della direzione centrale risorse strategiche dall'anno 2000 al 1 ottobre 2007);

- inutile pagamento del canone di locazione relativo al periodo da marzo 2007 alla data dell'instaurazione del giudizio, per l'immobile dismesso sito in via Nuova Poggioreale, 11 (Guidi; Annunziata; Massa; D'Aponte: Assessore al patrimonio in carica dal 07-01-2009 al 30-05-2011; Cardillo; Liguori; Saggese: Assessore alle risorse strategiche in carica dal 18.12.2009 al 31.05.2011; Russo Iervolino: Sindaco);

- lesione del bene costituzionalmente rilevante del buon andamento della pubblica amministrazione (Massa, D'Aponte, Balzamo, Cardillo, Liguori, Saggese).

La Sezione regionale aveva dichiarato inammissibile la domanda concernente il danno all'immagine nei confronti dei convenuti Giovanni Annunziata, Maria Rosaria Guidi e Rosa Russo Iervolino.

3. Tutti i convenuti soccombenti hanno impugnato la sentenza della Sezione campana.

I seguenti appellanti hanno eccepito, con varie argomentazioni, l'errore di giudizio in relazione alla violazione dell'obbligo di denuncia ex art. 1 comma 3 della l. n. 20/1994: Massa, Balzamo, Cardillo, Annunziata, Liguori e Guidi.

4. Con la decisione della Sezione Prima rimettente sono stati respinti gli appelli al riguardo della questione relativa alla tardività del deposito dell'atto introduttivo del giudizio (Annunziata, Guidi e Russo Iervolino) ed accolti con riferimento alla inammissibilità (già dichiarata dai giudici campani per Annunziata, Guidi e Russo Iervolino) della domanda di risarcimento del danno derivante da lesione del buon andamento della Pubblica Amministrazione, dedotta dai

convenuti che non avevano ottenuto l'auspicata pronuncia in primo grado (Massa, D'Aponte, Balzamo, Cardillo, Liguori, Saggese).

4.1. Il Collegio *a quo* ha trattato il motivo, posto in alcuni appelli (*ut supra*), fondato sulla questione attinente alla violazione dell'obbligo di denuncia di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 20 del 1994 sotto un duplice profilo: quello per cui nessuno sarebbe tenuto a denunciare se stesso (“*nemo tenetur se detegere*”) e, soprattutto, in considerazione del rilievo per cui nessuno può essere chiamato a rispondere di un danno a duplice titolo (per averlo causato e per non averlo denunciato).

Il rimettente ha illustrato, previ ampi riferimenti al contesto normativo (art. 1, co. 3, l. 20/94; art. 53, III co., del r.d. 12.07.1934, n. 1214; art. 20 del d.P.R. n. 3 del 1957; art. 28 del d.P.R. n. 761 del 1979; art. 33 del d.lgs n. 76 del 2000; artt. 239 e 93 del d.lgs. n. 267 del 2000), la regola della c.d. “gerarchizzazione” e “verticalizzazione” dell'obbligo di denuncia alla Corte dei conti, opposta a quella che vale per l'obbligo di denuncia dei fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza il pubblico dipendente nell'esercizio delle sue funzioni (art. 361 c.p.), obbligo che ha, viceversa, un carattere “diffuso”.

Quindi i giudici *a quo* hanno evidenziato l'esistenza di due indirizzi interpretativi:

- per un verso quello che dà al quesito una soluzione positiva, per cui, attesa la prevalenza dei caratteri di garanzia per l'Erario, anche alla luce del modificato art. 97 della Costituzione, l'obbligo di denuncia sussisterebbe indipendentemente dagli effetti che da essa possono scaturire;
- di diverso tenore la tesi “garantista” promossa dagli appellanti, secondo la quale l'obbligo di denuncia non può essere inteso come autodenuncia e non può che essere posto a carico di un

soggetto diverso dall'autore del presunto fatto dannoso, che abbia su questo una sovraordinazione o eserciti controllo o vigilanza sull'autore del fatto.

Sulla base del secondo orientamento, includere nel novero dei soggetti obbligati a denunciare coloro che hanno partecipato, in via omissiva e commissiva, alla verifica del fatto dannoso, sarebbe non solo contrario al principio del *nemo tenetur se detegere*, ma anche contrastante con la stessa *ratio legis* (viene citata la sentenza n. 723/2015 della Sez. Campania).

La trasmissione di responsabilità in capo al soggetto obbligato alla denuncia presupporrebbe, infatti, secondo l'impostazione degli appellanti: a) l'estinzione della pretesa creditoria nei confronti degli stessi autori dell'illecito per prescrizione; b) il nesso causale tra la mancata denuncia e la decorrenza di detto termine; c) l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (viene citata la sentenza n. 870/2010 della Sezione Emilia Romagna). Dunque la norma prevederebbe un diverso titolo d'imputazione soggettiva (non oggettiva) in capo a chi non ne ha uno in origine, in quanto non responsabile dell'illecito consumato e prescritto.

Secondo l'orientamento in disamina l'adesione all'opposta tesi comporterebbe un'evidente elusione del termine prescrizionale, che risulterebbe raddoppiato.

I giudici *a quo* hanno completato la rassegna delle problematiche che rendono non agevole la soluzione della questione osservando che “*anche ove si ipotizzasse che il soggetto tenuto alla denuncia incorrerebbe in tale obbligo in un momento anteriore alla definizione delle responsabilità individuali, attraverso una percezione generale di una situazione destinata a sfociare in un danno, in un momento in cui la denuncia non assume la forma di autodenuncia, tale ipotesi, se destinata a risolvere il problema sotto il profilo soggettivo, sembra tuttavia presentare aspetti critici quanto all'attualità e certezza del danno che, evidentemente, ancora non si è materialmente determinato*”.

Ciò posto, verificata l'inesistenza di un contrasto orizzontale di giurisprudenza, tuttavia constatata la complessità della questione, attesa la rilevanza per il giudizio, il giudici *a quo* hanno richiesto l'intervento delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale sulla questione di massima.

5. Con memoria depositata il 09.05.2016 la Procura Generale ha premesso che la questione posta all'attenzione delle Sezioni riunite è rilevante ai fini della decisione dei giudici rimettenti e ammissibile, essendo consentito il deferimento non solo su problematiche di diritto oggetto di contrasto giurisprudenziale, ma anche nel caso, come quello in esame, di questione di particolare importanza, ossia di carattere generale, di non infrequente verifica e non risolvibile mediante espressa regolamentazione legislativa.

Il Requirente ha quindi sostenuto che l'obbligo di denuncia può gravare anche su di un soggetto che ha contribuito alla verifica della fattispecie dannosa.

Ha evidenziato che le due ipotesi di responsabilità, quella diretta e quella conseguente alla omessa denuncia, non sono incompatibili, avendo differenti presupposti sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Ha esposto, inoltre, che in materia di obbligo di denuncia vige il principio di necessaria tipizzazione normativa delle categorie dei soggetti destinatari dello stesso, indicati dal legislatore espressamente per i dipendenti statali e successivamente per i settori pubblici non statali. Da detto principio deriverebbe, per la Procura, che l'obbligo non potrebbe essere delegato né intestato ad altri soggetti, determinandosi, diversamente, la facile elusione delle norme che lo prevedono, con lesione della finalità di garanzia per l'erario.

L'organo requirente ha quindi osservato che il principio per cui nessuno può essere obbligato ad affermare la propria responsabilità o, comunque, a collaborare con gli inquirenti, comporta conseguenze limitate al sistema penale.

Ha aggiunto che in ogni caso, non verrebbe ad esistenza un obbligo di autodenunciarsi, bensì di rappresentare al Requirente contabile dei fatti, che potrebbero in astratto configurare un danno erariale, senza necessità di indicare i presunti responsabili, la individuazione dei quali è oggetto di valutazione riservata al Pubblico Ministero.

6. Con memoria depositata il 15.07.2016 la difesa degli appellanti Guidi, Russo Iervolino e Annunziata ha innanzitutto evidenziato che il principio del *nemo tenetur se detegere* costituisce una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta e rientrante, per giurisprudenza consolidata, nell'ambito operativo dell'art. 6 della CEDU.

Pur ammettendo che il principio è destinato ad operare nell'ambito del processo penale, ha sostenuto che sul piano sostanziale l'azione attivata dalla Procura regionale presenta i caratteri della sanzione penale, secondo i criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, vale a dire il carattere afflittivo, la finalità di deterrenza e l'applicabilità alla generalità dei cittadini. La natura patrimoniale e risarcitoria dell'azione, pertanto, non esclude l'applicazione dell'art. 6.

La difesa ha quindi sostenuto la vigenza del principio del *nemo tenetur se detegere* anche nell'ambito del giudizio contabile, quale proiezione del principio del giusto processo dettato dall'art. 111 della Costituzione e del diritto alla difesa sancito nell'art. 24 Cost.

Ha evidenziato sul punto che la pretesa risarcitoria erariale incide su diritti economici fondamentali della persona umana, e che, anche per tale profilo, il processo contabile richiede

l'applicazione dei fondamentali principi di garanzia del contraddittorio tra le parti dinanzi ad un giudice terzo e imparziale.

Ha richiamato la giurisprudenza delle SSUU penali della Cassazione con riferimento alle dichiarazioni "autoindizianti" e del Consiglio di Stato in materia di obbligo di denuncia alla stazione appaltante e alle competenti Autorità di comportamenti illeciti, gravante sui concorrenti alla gara.

La difesa ha ancora evidenziato che la contestazione al soggetto ritenuto responsabile anche della violazione dell'obbligo di denuncia si risolve in un inammissibile raddoppiamento dei termini prescrizionali, dilatando all'infinito il termine, ove si versi nell'ipotesi dell'occultamento doloso del danno.

Ha concluso chiedendo che venga data risposta negativa al quesito.

7. Con memoria depositata sempre il 15.07.2016 la difesa di Domenico Liguori ha innanzitutto evidenziato che le mere ipotesi di danno non fanno sorgere in ogni caso l'obbligo di denuncia, occorrendo la consapevolezza del proprio concorso alla causazione del danno, che non risultava comprovata per tutti i convenuti, come rilevato nell'atto di citazione.

Anche sulla base della nota di coordinamento della Procura Generale n. I.C./2 del 27.05.1996, l'obbligo di denuncia, a suo avviso, non può che essere posto a carico di un soggetto non solo diverso dall'autore del fatto dannoso presunto, ma che sia anche in relazione di sovraordinazione, controllo o vigilanza con l'autore del fatto. Sul punto ha richiamato un precedente della Sezione Prima d'Appello e un altro della Sezione Lazio di questa Corte.

Ha citato anche giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Sezione Lombardia della Corte dei conti, da cui si desumerebbe la generalità del principio del *nemo tenetur se detegere*.

Ha concluso chiedendo che sia data risposta negativa al quesito posto dal rimettente.

8. Nella memoria depositata sempre il 15.07.2016 la difesa di Enrico Cardillo ha esposto argomentazioni volte a ritenere sussistente un principio fondamentale del diritto processuale contemporaneo per cui nessuno è tenuto ad affermare la propria responsabilità. Ha aggiunto che i destinatari dell'obbligo di denuncia non possono essere gli stessi responsabili del danno, chiedendo conclusivamente che venga data risposta negativa al quesito oggetto del giudizio.
9. Nella pubblica udienza del 27 luglio 2016 i difensori presenti hanno chiesto che si dia risposta negativa al quesito sottoposto all'esame delle Sezioni riunite.

L'Avv. Luisa Acampora, su delega dell'Avv. Abbamonte, per Luigi Massa, ha richiamato le deduzioni proposte nell'atto di appello, osservando che, esclusa la possibilità di autodenunciarsi, in ogni caso non vi erano in concreto gli elementi per denunciare il fatto alla Procura regionale, mancando la certezza del danno ed in considerazione della funzione espletata dal Massa.

L'Avv. Riccardo Marone, per Ferdinando Balzamo, ha osservato che è principio fondamentale dello Stato di diritto quello per cui nessun può autodenunciarsi. Ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale, in caso si affermi la tesi contraria, per violazione dell'art. 24 Cost.. Ha precisato che anche il soggetto colpevole ha il diritto di non dire la verità, evidenziando l'incertezza della citazione laddove ha contestato l'omissione di denuncia, per poi affermare comunque la responsabilità per il presunto fatto dannoso. Ha evidenziato che l'obbligo di denuncia non può sostenersi anche in relazione alle funzioni svolte dal Balzamo, per l'inesistenza di un rapporto gerarchico tra organo politico e dirigenza amministrativa. Ha infine osservato che la giurisprudenza della stessa Sezione Campania non è univoca.

L'Avv. Enrico Soprano, per Enrico Cardillo, ha osservato che il soggetto tenuto alla denuncia non può essere anche quello che ha determinato il danno, configurandosi, altrimenti, la violazione del principio per il quale nessuno è tenuto a confessare il fatto proprio e della vigente normativa sulla prescrizione dell'azione, con ogni conseguenza in ordine alla lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost..

A suo avviso l'alterità del soggetto si evince anche dalla disposizione del codice di giustizia contabile, in corso di approvazione (al momento del dibattimento).

L'Avv. Felice Laudadio, patrono di Maria Rosaria Guidi, Giovanni Annunziata e Rosa Russo Iervolino, ha evidenziato la necessità di dare tutela al diritto di difesa e del giusto processo, delineandosi un contrasto con gli artt. 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU. Ha confutato il rilievo della Procura, secondo il quale non esiste una norma che escluda l'obbligo di denuncia a carico dell'autore del fatto: il principio, al contrario, risiederebbe sia nel r.d. del 1934 che nella circolare di Procura Generale, laddove vengono individuati i soggetti gravati dall'obbligo di denuncia sulla base del criterio di gerarchizzazione e di apicalità della posizione rivestita. Una diversa interpretazione della citata normativa presenterebbe problemi di legittimità costituzionale. Ha osservato che il principio in disamina viene applicato anche in tema di sanzioni amministrative, citando giurisprudenza del Consiglio di Stato, che lo ha ritenuto operante con riferimento a tutte le misure afflittive. Ha insistito circa la necessità di aderire all'opzione interpretativa che ponga la normativa in armonia con l'ordinamento comunitario.

L'Avv. Roberto De Masi, difensore di Maria Rosaria Guidi, Giovanni Annunziata e Rosa Russo Iervolino, si è riportato agli atti scritti ed agli argomenti sviluppati dagli altri difensori.

L'Avv. Felice Belisario, per Domenico Liguori, ha richiamato il contenuto della sentenza n. 65/2016 della Sezione Lombardia, ribadendo che il principio in questione appartiene all'ordinamento giuridico unitariamente inteso.

Il PM, nella persona del V.P.G. Antonio Ciaramella, ha chiesto che venga data risposta positiva al quesito di cui è causa.

Ha innanzitutto ritenuto non sostenibile qualificare la tesi sostenuta dai difensori della controparte come garantista, osservando che l'autodenuncia, che attiene alla fase preprocessuale, non va intesa in senso penalistico. Non si tratta di un atto di natura confessoria, bensì della mera rappresentazione di un fatto astrattamente dannoso, rientrando l'individuazione dei soggetti responsabili nell'esclusiva competenza del Requirente. Una diversa interpretazione, che accordi al soggetto tenuto alla denuncia la libertà di scelta, si risolverebbe in un'esenzione dall'obbligo che grava su di lui, con conseguente inattuabilità dell'art. 1, comma 3, della l. n. 20/1994, dovendosi invece preferire la tesi avversata dai difensori, che consente alla norma di essere operativa. Il PM ha quindi evidenziato che la norma del codice della giustizia contabile stabilisce l'obbligo di denuncia senza distinguere, non senza ragione, la posizione di colui che sia autore del fatto. Né, ad avviso del PM, si determina alcuna duplicazione del termine prescrizione in quanto il fatto dà luogo a due forme di responsabilità, soggette ciascuna al proprio termine di prescrizione.

In breve replica, l'Avv. Marone ha osservato che la denuncia, pur appartenendo all'ambito preprocessuale, è diretta alla rappresentazione non di un mero fatto, bensì di quello che si presume abbia configurato un'ipotesi di responsabilità erariale. In tal senso l'ordinamento, ivi compresa la norma del codice di giustizia contabile, ha riguardo al fatto del terzo.

La causa in questi termini è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio deve, preliminarmente, valutare l'ammissibilità e la rilevanza nel giudizio *a quo* della questione di massima.

1.1. L'art. 1, comma 7, del d.l. n. 453 del 15.11.1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 19 del 14.01.1994, dispone che *“Le Sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del Procuratore generale”*.

La disposizione non prevede quale presupposto della rimessione alle Sezioni riunite l'esistenza di *“contrasti giurisprudenziali”*, innovando in tal senso rispetto alla disciplina dell'istituto dettata, anteriormente alla normativa di riforma del 1993/1994, dall'art. 4 della l. n.161 del 21.03.1953 (recante *“Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*).

L'art. 42, comma 2, della l. n. 69 del 18.06.2009 ha aggiunto al predetto comma 7 dell'art. 1, in fine, i seguenti periodi: *“Il Presidente della Corte dei conti può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione in diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio”*.

La evocata disposizione ha ripristinato il potere del Presidente di interpellare le Sezioni riunite, previsto dalla citata l. n. 161 del 1953, al riguardo delle *“questioni di massima di particolare importanza”*, estendendola anche a quelle interessate da contrasti giurisprudenziali.

Tanto premesso in termini generali, il Collegio non ha motivi per discostarsi dall'approdo giurisprudenziale raggiunto dalle Sezioni riunite, secondo il quale il deferimento della questione

di massima ai sensi del comma settimo è sicuramente possibile in presenza di:

- un contrasto orizzontale tra sezioni di appello, che svolgono “*un primo essenziale ruolo nomofilattico di armonizzazione e di consolidamento interpretativo del diritto vivente*” (SS.RR. n. 10/QM/2011; nello stesso senso id n. 1/QM/2010 e n. 8/QM/2010) e che si configura in presenza di “*una pluralità di pronunce rese da giudici diversi in un periodo di tempo più o meno ampio*”, che integri un contrasto “*tra orientamenti*” (SS.RR. n. 10/QM/2011 cit.);

- una questione di massima in senso lato.

Queste Sezioni riunite in numerose sentenze hanno delineato gli elementi che integrano la seconda ipotesi (si vedano le recentissime nn. 19/QM/2016 del 15.09.2016 e 22/QM/2016 del 22.09.2016).

Si tratta di questioni che presentano “*difficoltà interpretative di particolare rilevanza per la necessità di risolvere un punto di diritto specificamente controverso*” (SS.RR. n. 22/QM/1998 del 30.09.2008), anche in assenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto dedotto (SS.RR. n. 16/QM/1998 del 20.07.1998).

Le questioni di massima devono investire “*problematiche giuridiche di particolare importanza ed obiettiva complessità*”; la difficoltà interpretativa “*può presentarsi sin dalle prime applicazioni di una norma*”, e “*ancor prima del formarsi di un qualsivoglia indirizzo giurisprudenziale*”, o “*in ipotesi di difformità giurisprudenziale in primo grado*” (SS. RR. n. 5/QM/2004 del 31.03.2004;

nello stesso senso id. 4/QM/2010 del 23.04.2010; id. n. 2/2010/QM dell'8.03.2010; id. n.

13/QM/2011 del 03.08.2011).

Il problema di diritto “*di non poco momento*” (SS.RR. n. 8/QM/2015 del 19.03.2015) può presentare “*profili di generalizzata applicazione ad un numero potenzialmente indefinito di vertenze*”, imponendo “*pertanto una soluzione uniforme, al fine di evitare inammissibili differenziazioni tra vicende processuali identiche*” (SS.RR. n. 4/QM/2010 cit.; nello stesso senso id. n. 13/QM/2011 cit.; id. n. 1/QM/2012 del 13.01.2012).

Nel caso in esame sussiste l’ammissibilità del deferimento integrando il quesito sottoposto alle Sezioni riunite dalla Sezione Prima centrale d’Appello una “*questione di massima*”.

Infatti la problematica giuridica, ancorché non abbia dato luogo a contrasto di orientamenti giurisprudenziali in appello alla data del deferimento, come riconosciuto nella stessa ordinanza

di rimessione:

- concerne una questione riguardante una tipologia di illecito contabile che, pur disciplinata da tempo, presente profili di novità;

- è suscettibile di applicazione ad un numero indeterminato di casi;

- si presenta complessa, tenuto conto da un lato che la norma che prevede l’ipotesi di responsabilità per violazione dell’obbligo di denuncia non offre una disciplina di dettaglio dell’illecito, dall’altro che gli orientamenti interpretativi formati in primo grado (riportati nell’ordinanza di rimessione e indicati dagli appellanti) propongono opposte soluzioni a seguito di un significativo sforzo ermeneutico di carattere sistematico.

I due opposti orientamenti che si sono sviluppati sulla materia sono sintetizzati in due pronunce della Sezione Campania.

In una prima si evidenzia che *“la corretta esegesi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 20/1994 impone di escludere dal novero dei soggetti obbligati a denunciare coloro che hanno partecipato, in via omissiva e commissiva, alla verifica del fatto dannoso. Invero la contraria interpretazione sarebbe non solo contraria al principio del nemo tenetur se detegere ... ma sarebbe elusiva della stessa ratio legis. La trasmissione di responsabilità in capo al soggetto obbligato alla denuncia presuppone, infatti, l’estinzione della pretesa creditoria nei confronti degli stessi autori dell’illecito per prescrizione, il nesso causale tra la mancata denuncia e la decorrenza di detto termine, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave (in tal senso anche Sezione Emilia Romagna sentenza n. 870/2010). La norma, in definitiva, ritaglia un nuovo titolo d’imputazione soggettiva (e non oggettiva) in capo a chi non ne ha uno in origine, proprio perché non può definirsi in alcun modo responsabile dell’illecito consumato e prescritto; diversamente si assisterebbe a un’evidente elusione del termine prescrizione”* (ord. del giudice designato n. 111 del 29.03.2013. La tesi è stata confermata nella sentenza campana relativa alla stessa causa n. 723 del 13.07.2015; nello stesso senso la n. 371 del 17.04.2015 della medesima sezione e la n. 65 del 13.04.2016 della sez. Lombardia).

Il secondo orientamento si ritrova nella sentenza campana resa nel giudizio di primo grado di cui è causa (n. 1039 del 29.09.2014; nello stesso senso la n. 1040 del 29.09.2014 e la n. 2039 del 22.12.2014 della stessa sezione), in cui si sostiene, richiamandosi il proprio precedente (ord. n. 113/2013) che *“nella denuncia è sufficiente descrivere il fatto dannoso, non essendo necessaria l’indicazione dei soggetti responsabili; in base ad una valutazione ex ante detta comunicazione non avrebbe avuto gli elementi per integrare una autodenuncia”*.

1.2. Per quanto riguarda la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, si osserva quanto segue.

Innanzitutto non è rilevante la questione con riferimento al giudizio di appello promosso dalla Sig.ra Rosa Russo Iervolino, il cui difensore (anche di Guidi ed Annunziata) ha presentato una

memoria, concludendo, nel giudizio dinanzi a queste Sezioni riunite, chiedendo venga data risposta negativa al quesito.

Infatti, come si legge a pagina 49 della sentenza della Sezione regionale per la Campania n. 1039 del 29.09.2014, *“Il requirente ha ipotizzato che del conseguente illecito esborso, quantificato in € 929.456,60 rispondano, ai sensi dell’art. 1, comma 3°, l. 20/1994, a titolo di dolo contrattuale ed in via solidale, ovvero, in via meramente subordinata, a titolo di colpa grave ed in pari quota, Maria Rosaria GUIDI, Giovanni ANNUNZIATA, Domenico LIGUORI, Luigi MASSA, Ferdinando BALZAMO ed Enrico CARDILLO, nelle rispettive qualità, avendo costoro, non solo dato causa con le proprie condotte negligenti alla determinazione del descritto nocumento, ma soprattutto, inadempito al fondamentale obbligo consistente, una volta maturati gli inutili pagamenti dei canoni in questione, da addebitare ad una gestione palesemente anti-economica, inefficace ed inefficiente della vicenda da parte dell’Ente, in una puntuale denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti (art. 1, comma 3, legge n. 20/1994)”*.

Ed in effetti la Sig.ra Russo Iervolino, come esposto in narrativa (nella sua stessa situazione si trovano i Sig.ri D’Aponte e Saggese), è stata citata dalla Procura regionale (pagg. 30-32, 41 dell’atto introduttivo) e condannata dai giudici campani esclusivamente per aver concorso alla causazione della posta di danno non prescritta, relativa all’inutile pagamento di canoni di locazione relativi al periodo da marzo 2007 alla data dell’instaurazione del giudizio, per l’immobile sito in via Nuova Poggioreale 11 – Torre 5, piani 7-8-9 e 10, non anche per la violazione dell’obbligo di denuncia, ex art. 1, comma 3, della l. n. 20/1994, in relazione all’illecito esborso per canoni di locazione dell’immobile sito in c.so S. Lucci 66/82 relativi al periodo 30.05.2005/marzo 2007, per i quali l’azione era prescritta.

La questione sottoposta alle Sezioni riunite presenta invece rilevanza nel giudizio *a quo* per i restanti appellanti (Guidi, Annunziata, Massa, Balzamo, Cardillo e Liguori), evocati in giudizio, come si è visto (pagg. 7-16, 40 dell'atto introduttivo), sia per aver dato causa con le proprie condotte negligenti alla determinazione del danno rispetto al quale la Procura regionale è incorsa nella prescrizione, sia per l'omessa denuncia di esso (canoni di locazione dell'immobile sito in c.so S. Lucci 66/82) e condannati, a seguito di presa d'atto da parte dei giudici dell'intervenuta prescrizione dell'azione, per inadempimento dell'obbligo di denuncia (pagg. 45 e ss).

Dall'atto introduttivo del giudizio si evince, infatti, che la responsabilità (canoni di locazione dell'immobile sito in c.so S. Lucci 66/82) è stata contestata, in sintesi:

- ad Annunziata e Guidi, oltre che per non aver fatto nulla *“al fine di indurre, anche a mezzo di formali diffide, il ...Liguori ad effettuare il trasloco...”* (concorso nel fatto “a monte”), anche per mancato assolvimento degli obblighi consistenti *“in una puntuale denuncia alla competente Procura della Corte dei conti”*;
- a Massa, per l'inadempimento dell'obbligo *“di intervento finalizzato a scongiurare il perdurare di fattispecie di danno”*, *“di sovrintendere alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza”* (concorso nel fatto “a monte”) e *“di denuncia all'autorità giurisdizionale contabile”*;
- a Balzamo e Cardillo, essendo *“concretamente coinvolti nell'intero procedimento”* ed avendo disatteso l'obbligo *“di intervento finalizzato ad impedire il maturare della fattispecie di danno”* (concorso nel fatto “a monte”) nonché per mancata *“puntuale denuncia”* all'ufficio di Procura;
- a Liguori, al quale è stato soprattutto ricondotto causalmente l'evento di danno, in quanto, preso in consegna l'immobile sito in corso A. Lucci 66/82 ancora non adatto all'uso, *“senza obiettare alcunché in proposito, rifiutava di effettuare il necessario trasloco”*, avvenuto solo nel

marzo 2007 (concorso nel fatto “a monte”) e nel contempo per la violazione degli “*obblighi di intervento*” facenti capo ai dirigenti, anche di “*puntuale denuncia alla competente Procura della Corte di conti*”.

Per tutti i sunnominati, la contestazione accusatoria concerne, da un lato, “*un complesso di condotte negligenti, di natura omissiva e commissiva, che, nel reciproco concatenarsi, hanno poi condotto alla causazione di un ingente danno erariale*” e, dall’altro, il mancato assolvimento dell’obbligo di denuncia della fattispecie di danno derivata dal “*pagamento a vuoto dei canoni locatizi*”.

2. Ritenuta dunque l’ammissibilità e la rilevanza della questione di massima, il Collegio può scrutinare il merito.

Il Giudice remittente ha chiesto a queste Sezioni riunite “se l’articolo 1 comma 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 possa essere interpretato nel senso che l’obbligo di denuncia di un danno erariale sussista anche nell’ipotesi in cui esso si risolva in una autodenuncia del soggetto agente”.

In termini generali, non è escluso, contrariamente a quanto ritenuto dai difensori, che l’obbligo di denuncia possa gravare sul presunto autore dell’illecito amministrativo-contabile.

A tale conclusione il Collegio è pervenuto per le ragioni che si stanno per esporre.

Innanzitutto, debbono essere opportunamente chiariti il fondamento dell’obbligo di denuncia e il suo perimetro di applicazione attraverso la distinzione tra l’autore della segnalazione e il responsabile dell’evento di danno.

2.1. L'obbligo di denuncia grava, quale conseguenza insita nel rapporto di servizio, su determinati soggetti individuati in base alle funzioni loro assegnate, di regola ricollegabili alla cosiddetta verticalizzazione dell'organizzazione amministrativa e al sistema dei controlli.

Quanto al primo profilo infatti può ritenersi sussistente un generale principio di verticalizzazione al quale riconnettere l'obbligo in parola.

Già l'art. 53 del r.d. n. 1214 del 13.07.1934 (che riprendeva l'art. 83 del r.d. n. 2440 del 18.11.1923), nell'introdurre l'ipotesi di responsabilità concorrente di chi avesse omesso la tempestiva denuncia di condotte, aveva disposto che *“I direttori generali e i capi servizio, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità a norma del precedente articolo, debbono farne denuncia al Procuratore generale presso la Corte dei conti”*.

Inoltre l'art. 20 del d.P.R. n. 3 del 10.01.1957 individuava quali soggetti obbligati alla denuncia il direttore generale, il capo servizio e, se il fatto dannoso fosse stato imputabile al direttore generale o al capo di un servizio posto alle dirette dipendenze del Ministro, il Ministro stesso (articolo abrogato dall'art. 4 dell'allegato 3 “Norme transitorie e abrogazioni” del d.lgs. n. 174 del 26.08.2016, recante il codice di giustizia contabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore di esso, avvenuta nelle more del deposito della presente sentenza, così eliminandosi anche la possibilità, ivi prevista, di condannare, a prescindere dal decorso della prescrizione, per l'omissione, dolosa o gravemente colposa, della denuncia).

La normativa in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, quindi anche la norma in questione, è stata estesa ad altri ambiti soggettivi pubblici dagli artt.:

- 28 del d.P.R. n. 761 del 20.12.1979, per i dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche;

- 33 del d.lgs. n. 76 del 01.04.2000 [decreto abrogato a decorrere dal 01.01.2015 dall'art. 77, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 118 del 23.06.2011, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 126 del 10.08.2014], con riferimento agli amministratori ed ai dipendenti delle regioni;

- 93 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 per gli amministratori ed i dipendenti degli enti locali.

Analogo principio, volto ad attribuire l'obbligo *de quo* al superiore gerarchico, si rinviene nell'art. 90 del d.P.R. n. 97 del 27.02.2003 per i dipendenti degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 20.03.1975.

Ove un pubblico dipendente non in posizione apicale prenda cognizione di fatti pregiudizievoli per l'erario, egli è tenuto, quantomeno, alla segnalazione al proprio superiore, per il generale dovere di collaborazione scaturente dall'art. 17 del citato D.P.R. n. 3 del 1957, ma ad inoltrare la denuncia è tenuto il secondo.

Organi in vario modo intestatari di una funzione di controllo, su atti o su attività (secondo profilo), sono specificamente tenuti ad una immediata denuncia alla Procura della Corte dei conti, come si evince dal citato art. 20 del medesimo D.P.R. n. 3 del 1957, che pone il dovere in questione anche a carico dei funzionari con compiti ispettivi e dall'art. 239 del citato d.lgs. n. 267 del 2000, che lo attribuisce all'organo di revisione, nell'ambito della funzione di referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione.

Altra fonte di conoscenza qualificata – obbligatoria, pur al di fuori in senso stretto delle funzioni di vertice e di controllo – è prevista dall'art. 313, comma 6, del d.lgs. n.152 del 03.04.2006, ai sensi del quale, in caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, “*il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del*

risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio”.

Inoltre quando l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici *“accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti”* ex art. 6, comma 13, del d.lgs. n.163 del 12.04.2006.

Ed ancora, l'art. 23, comma 5, della l. n. 289 del 27.12.2002 dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito *“posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti”*.

L'Ispettorato per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cui spettano compiti di verifica sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento ed efficacia, ha *“l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate”*, ex art. 60, comma 6, del d.l. n.165 del 30.03.2001 e successive modificazioni.

Analogo dovere è posto a carico dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, ex art. 1, comma 4, della l. n. 3 del 16.01.2003

Cosicché i ripetuti interventi del legislatore rafforzano ed estendono la “rete” dei soggetti onerati dell'obbligo di denuncia, al fine di rendere indefettibile per la procura la conoscenza degli eventi di danno, assicurando in questo modo una tutela erariale ampia ed effettiva.

Come evidenziato, tali interventi, volti ad individuare nuovi soggetti obbligati alla denuncia, avvalorano l'esistenza di uno *“stretto raccordo dell'obbligo con il contenuto della denuncia, per cui sono obbligati tutti i soggetti, che si trovino in posizione apicale, i quali vengano in possesso, in ragione del loro ufficio, degli elementi per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni”* (C. conti, Sez. I, n. 344 del 25.07.2008).

In definitiva non è dubitabile che le disposizioni in materia di denuncia delle ipotesi dannose per l'Erario *“rivestano carattere generale e rappresentino altrettanti, precisi doveri gravanti sulle figure esponenziali di ogni struttura pubblica”* (tanto ha osservato *incidenter tantum* SS.RR. n. 12/QM/2011 del 03.08.2011, richiamando la *“Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti”*, n. 9434 del 2 agosto 2007 della Procura generale).

L'articolo 52 del codice di giustizia contabile ha sostanzialmente confermato il quadro normativo precedente, giungendo a dare spessore normativo all'obbligo di denuncia collegato ad un generalizzato rilievo delle funzioni di vertice, di controllo e ispettive (*“Ferre restando le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia del danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili dei servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, debbono presentare tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di settore, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno direttamente al*

procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate...”).

Il soggetto onerato, proprio in base al rapporto di servizio, si trova in una posizione propria differenziata che presuppone e legittima l'onere stesso.

Di converso, qualsiasi limitazione all'obbligo *de quo* finisce con il comprimere l'effettività e l'efficacia della azione del Pubblico Ministero contabile, titolare esclusivo della legittimazione attiva al processo di responsabilità.

È infatti del tutto evidente che la sterilizzazione dei canali informativi qualificati rende aleatoria la necessaria copertura del ripristino compensativo dei danni erariali.

Il “sistema” della responsabilità amministrativa funziona solo se il Pubblico Ministero possa disporre di adeguate informazioni sulle quali “costruire” le opportune indagini ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della responsabilità (e ai fini, altrettanto importanti, dell'archiviazione delle indagini con esito negativo).

2.2. Così delineato l'obbligo di denuncia, occorre riportare lo stesso al principio del *nemo tenetur se detegere*.

Detto altrimenti, si deve accertare se il soggetto onerato della denuncia venga liberato dall'obbligo e dalle sue conseguenze in caso di inottemperanza, qualora possa ragionevolmente ritenere che l'evento segnalato sia causalmente riconducibile a sue condotte con addebito del danno a titolo di responsabilità amministrativa.

Si premette che il principio del *nemo tenetur se detegere* si è affermato nel diritto processuale penale, in concomitanza con l'abbandono del sistema inquisitorio, a termini del quale l'obiettivo

dello Stato di ricercare la verità reale e non convenzionale consentiva il ricorso ad ogni mezzo al fine di ottenere le dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato.

Attingendo dagli ordinamenti di *common law* si delineano sulla base della regola alcune facoltà: quella di non autoincriminarsi (*privilege against self incrimination*), quella di rimanere in silenzio di fronte alle singole domande o di rifiutare complessivamente il dialogo (*right of silence*) e quella di non essere interrogato dal giudice o dalle parti (*right not to be questioned*).

La garanzia è stata attuata, in termini generali, mediante il riconoscimento del diritto dell'imputato a non collaborare nel processo, non sussistendo alcun obbligo di presenza fisica, di rilasciare dichiarazioni o di dire la verità (Corte cost., sent. n. 174 del 16.05.1994). Sta a lui decidere se e come rispondere alle domande, sulla base della personale valutazione di opportunità difensiva.

Il giudice può certamente tenere conto della confessione del reo, come espressione di pentimento, per la misura della pena, quale condotta susseguente al reato (art. 133 c.p.), non sono tuttavia puniti la reticenza ed il mendacio (art. 384 comma 1 c.p.: “*Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo ... da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore*”).

Costituiscono applicazione del principio in disamina gli articoli del codice di procedura penale: - 62 comma 1 (“*Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza*”); - 63 comma 1 (“*Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni*

potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese”); - 64 comma 3 [“Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) ...ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso 3-bis... L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata”]; - 198 comma 2 (“Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale”); - 350 commi 2 e 3 (“Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia ... Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto”); - 364 commi 1 e 2 (“Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio... cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini, la invita a presentarsi... La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia”).

Tanto premesso, va rilevato che non esiste una norma che preveda la non perseguibilità dell’illecito contabile di cui all’art. 1 comma 3 della l. n. 20 del 1994 nei casi in cui dalla denuncia potrebbe emergere la responsabilità dell’obbligato, assimilabile all’art. 384 del codice penale, che esclude la punibilità, tra gli altri, del reato di omissione di denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 del codice penale) per la necessità di evitare il personale nocuo alla libertà ed all’onore, che si perfeziona anche, quale momento di rilevanza nel diritto sostanziale del principio in disamina, allorquando dalla denuncia possa derivare l’esposizione a responsabilità penale del denunciante (si veda in tal senso Cass. pen. sez. VI, n. 7952 del 18.07.1995; id. sez. III, n. 37756 del 15.09.2014).

Una disposizione di tal genere non è stata prevista neanche nel già citato d.lgs. n. 174 del 26.08.2016, recante il Codice di giustizia contabile.

La norma infatti si è limitata a richiamare il principio de quo con particolare cautela, limitandone l'applicazione alla fase istruttoria garantita e, in particolare, all'audizione (art. 60 quarto comma: “*Il soggetto sottoposto ad audizione...non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità; in tal caso, deve essere avvertito che se intende rispondere ha facoltà di essere assistito da un difensore di fiducia, la cui assenza impedisce la prosecuzione dell'audizione che è rinviata a nuova data*”).

È appena il caso di ricordare che l'audizione è successiva all'invito a dedurre della Procura e quindi si colloca in una fase (sia pure ancora preprocessuale) nella quale si è già concretizzato un atto di incolpazione istruttoria. Là dove la denuncia di danno si pone non solo (ovviamente) al di fuori del processo, ma anche della stessa istruttoria e della correlata formazione delle prove, costituendo un mero atto di impulso dell'attività investigativa su fatti – specifici e concreti – da riscontrare e da collegare eventualmente a condotte gestorie illecite.

In buona sostanza, nell'audizione si pone l'esigenza che il soggetto chiamato possa non riferire sui fatti ovvero venga tutelato dall'assistenza legale, quando sue dichiarazioni (spontanee ovvero indotte) possano essergli pregiudizievoli.

Tale esigenza risulta estranea all'obbligo di denuncia per quanto si va ad evidenziare.

2.3. Innanzitutto occorre considerare che l'applicazione dell'art. 1 comma 3 della l. n. 20 del 1994 non comporta una costrizione del soggetto gravato dall'obbligo di denuncia a dichiarare la propria responsabilità.

Come già puntualizzato, l'obbligo di denuncia è antecedente sia al processo in senso stretto (promosso con l'atto di citazione), sia alla fase preprocessuale garantita e sia anche a quella investigativa libera.

Le informazioni contenute, pur necessariamente specifiche e concrete, costituiscono meri strumenti conoscitivi di per sé inidonei ad incidere su posizioni soggettive di terzi e dello stesso soggetto informatore.

Quest'ultimo, infatti, è tenuto, come si è visto *supra*, unicamente alla tempestiva sottoposizione del fatto dannoso al Pubblico Ministero, al quale solo spetta l'individuazione di presunti responsabili e la legittimazione all'azione entro il termine di prescrizione.

Nel contenuto minimo essenziale della denuncia rientrano, infatti, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 3 del 10.01.1957 "*tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni*", dunque non necessariamente i soggetti coinvolti.

L'assunto non è smentito dall'art. 53 del citato d.lgs. n. 174 del 2016, secondo il quale la denuncia deve contenere "*una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse*", e solo "*ove possibile*", "*l'individuazione dei presunti responsabili...*".

Tenuto conto che il legislatore ha posto la doverosità di un'informazione soggettivamente neutra e non si è spinto fino a richiedere un contributo conoscitivo tale da portare alla autoincolpazione, l'obbligo permane anche se dal relativo adempimento potrebbe discendere l'azione del Procuratore regionale, cui spetta la qualificazione giuridica delle condotte sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Anche nell'ipotesi in cui l'incolpazione istruttoria (e poi eventualmente quella successiva processuale) ricada sul denunciante, è improprio sostenere che la segnalazione acquisti ex post il

connotato della autodenuncia, determinandosi nella sostanza unicamente l'utilizzabilità da parte del Requirente dei dati di fatto – specifici e concreti – contenuti nella segnalazione stessa.

Nel delineato contesto è evidente che alla denuncia non sarebbe attribuibile natura di confessione stragiudiziale, con l'efficacia probatoria nel rapporto processuale di cui all'art. 2735 c.c., non essendo individuabile l'*animus confitendi*, escluso dallo specifico scopo di essa, che è unicamente quello di rendere possibili le indagini del Pubblico Ministero contabile.

Né, nell'eventualità in cui il Procuratore individui dal denunciato fatto foriero del nocumento alle casse dell'erario la presunta responsabilità del denunciante, la mancanza dell'alterità soggettiva determinerebbe l'ascrizione di un medesimo fatto a doppio titolo: il fatto illecito in disamina è diverso rispetto a quello “a monte” ed è ad esso subordinato, pur sussistendo l'identità del danno in termini ontologici.

L'antigiuridicità, infatti, è collegata all'inerzia che, avendo impedito il tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli autori del danno “principale”, ha determinato, al decorso della prescrizione, la mancata reintegrazione dell'erario.

Nel caso in cui l'obbligato ometta (o ritardi), mediante condotta gravemente colposa (in quanto avrebbe potuto conoscere i fatti dannosi mediante la diligenza esigibile in relazione alle funzioni espletate) o intenzionale-dolosa, di denunciare il danno erariale, derivandone la prescrizione del diritto alla compensazione, risulterà perfezionato l'illecito amministrativo-contabile disciplinato dall'art. 1 comma 3 della l. n. 20 del 1994.

2.4. È d'uopo rammentare, per altri versi, che l'ampio potere di indagine che le norme conferiscono alla Procura contabile “*deve ... essere ispirato ad un criterio di obiettività, di imparzialità e neutralità, specie perché ha un fondamento di discrezionalità*” e “*la discrezionalità*

richiede cautele e remore maggiori se sia diretta ad un interesse giurisdizionale ..."; tale discrezionalità deve, in sostanza, *“essere determinata da elementi specifici e concreti e non da mere supposizioni”* (così la Corte costituzionale nella sentenza n. 104 del 09.03.1989).

Del resto il Pubblico Ministero contabile svolge un fondamentale ruolo nella tutela erariale, muovendosi però in un pregnante contesto di rispetto dell'ordinamento nella sua obiettività e di tutte le garanzie soggettive processualmente rilevanti, tanto che egli è chiamato a valorizzare non solo le prove a carico.

All'attivazione dell'istruttoria può seguire, previa formazione delle prove – è importante sottolinearlo – sia l'incolpazione con l'invito e sia l'archiviazione, per mancato riscontro dei presupposti per l'azione di responsabilità.

Infatti il comma 30-ter del d.l. n. 78 del 01.07.2009, convertito in l. n. 102 del 03.08.2009, come modificato dal d.l. 03.08.2009, n. 103, convertito in l. n. 141 del 03.10.2009, nel prevedere, a pena di nullità di ogni atto istruttorio o processuale, che: *“Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge...”*, ha tradotto in norma cogente i principi già individuati dalla Corte Costituzionale, diretti a delimitare i confini tra attività giurisdizionale e attività di controllo, esplicitati nella sentenza succitata n. 104/1989 ed in quelle nn. 209 del 02.06.1994, 100 del 31.03.1995 e 337 del 27.07.2005.

Dello stesso tenore è l'art. 51 del d.lgs. n. 174 del 2016 (*“Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno...La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e*

concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati”).

È, pertanto, evidente il ruolo centrale che assume la denuncia dell'Amministrazione, in quanto consente di non sottrarre al potere di indagine del PM, non esercitabile in via generalizzata e permanente, comportamenti che lascino presumere l'avvenuto perfezionamento di un illecito produttivo di danno erariale.

In tali premesse il rigore della disciplina dettata dall'art. 1, comma 3, della l. n. 20/1994 è comprensibile e si giustifica in relazione al bilanciamento dei valori in gioco, avendo il legislatore sostanzialmente ritenuto recessiva la posizione soggettiva del denunciante rispetto al superiore interesse di tutela dell'erario (art. 81 Cost.), posizione soggettiva differenziata – come in precedenza già osservato – in virtù del rapporto di servizio.

Né è vulnerato irragionevolmente il diritto di difesa ed i suoi corollari anche nell'ipotesi in cui il denunciante risulti unico autore del fatto dannoso: anche in tale evenienza è da escludere *l'animus confitendi* ed egli potrà esporre le sue difese in fase istruttoria ed in corso di giudizio, restando fermo, anche in tal caso, che l'individuazione degli elementi costitutivi dell'illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo rientra tra i compiti del Procuratore regionale.

3. Peraltro la disciplina dell'illecito derivante dall'omessa denuncia non presenta neppure alcuna incongruenza rispetto alla prescrizione, come invece sostenuto dalle difese dei convenuti.

Va opportunamente considerato che, ove l'omessa denuncia sia in collegamento con il doloso occultamento del danno, in forza di specifica disposizione normativa al riguardo del *dies a quo* (art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 14.01.1994, come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b), della l. n. 639 del 20.12.1996) il termine quinquennale della prescrizione non decorrerebbe

anteriormente al disvelamento del fatto dannoso originario (*id est*: evento di danno), ossia alla conoscenza di esso, *aliunde* avvenuta, da parte del PM contabile.

In linea concettuale l'omissione dolosa della denuncia è individuabile al cospetto di una condotta, riferita al fatto a monte, non solo dolosa, ma anche gravemente colposa (si pensi al danno derivato da attività materiale, quale quella di circolazione stradale o che richiede l'utilizzo di macchinari).

Nel diverso caso di omissione gravemente colposa della denuncia del fatto proprio dannoso (commesso con colpa grave), il *dies a quo* del termine quinquennale per la specifica fattispecie legale tipizzata dell'illecito (art. 1, comma 3, della l. n. 20/1994) coincide con il compimento del quinquennio dall'evento di danno.

In tal caso la prova dell'elemento soggettivo investe la specifica condotta omissiva della denuncia, dovendosi dimostrare, come si è evidenziato, la conoscibilità del pregiudizio in capo al soggetto obbligato.

La responsabilità per omessa denuncia non presenta alcun carattere sanzionatorio e non è riconducibile ad ipotesi di responsabilità oggettiva. Trattasi invece di fattispecie tipizzata alla realizzazione della quale debbono concorrere tutti i presupposti propri della responsabilità amministrativa (tra i quali quello soggettivo del dolo ovvero della colpa grave).

Da quanto sin qui argomentato risulta che è esigibile in capo al soggetto obbligato alla denuncia secondo l'ordinamento di settore, titolare di una posizione soggettiva differenziata, il comportamento idoneo a rendere effettiva l'azione reintegratoria dell'organo pubblico, anche nel caso in cui a lui sia causalmente riferibile il nocumento, secondo il principio di autoresponsabilità che deve improntare lo svolgimento delle pubbliche funzioni.

Né convince l'argomentazione portata in causa circa un indebito effetto duplicativo della prescrizione nei confronti del soggetto cosiddetto "autodenunciante".

Infatti, come si è già evidenziato, egli risponde per due distinte violazioni dell'obbligo di servizio, legate causalmente la prima alla attualizzazione dell'evento di danno e la seconda alla omessa segnalazione dell'evento medesimo, che ha determinato la non recuperabilità di esso.

Le due tipologie di illecito, pur nell'ipotesi di identità soggettiva, restano reciprocamente autonome ed alternative.

I delineati elementi rendono però evidente come un agente non possa essere chiamato a rispondere contestualmente sia della causazione del danno e sia della sua omessa denuncia.

4. L'interpretazione dell'articolo 1 comma 3 della legge 20/94 prescelta da queste Sezioni riunite non determina, contrariamente a quanto rilevato da alcuni difensori, un *vulnus* rispetto ai principi costituzionali, articoli 24-111 e 117 della Costituzione in relazione all'articolo 6 della CEDU.

4.1. Le decisioni e le indicazioni a livello europeo apportano, invero, elementi idonei a risolvere radicalmente e negativamente la questione della applicabilità del principio del *nemo tenetur se detegere* al giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti.

Si premette che la Corte di Strasburgo, nel ricondurre al principio del *nemo tenetur se detegere* valore di norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, ha di recente confermato come sia da ritenersi illegittima, per violazione dell'art. 6 della CEDU, ogni disposizione che faccia conseguire sanzioni, qualificate come amministrative ma sostanzialmente rientranti nella materia penale, alla condotta di chi ometta di collaborare con l'Autorità, quando tale collaborazione contribuirebbe alla sua incriminazione.

La tesi è stata sostenuta in occasione di una controversia riguardante l'applicazione della sanzione amministrativa al contribuente che si era sottratto dal fornire, nell'ambito di un controllo tributario, documenti che avrebbero costituito prova dell'evasione fiscale (Corte EDU, Sez. V, 5 luglio 2012, n. 11663/04, Chambaz c. Suisse: "43. *La Cour peut donc être amenée, dans certaines circonstances, à examiner globalement, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, un ensemble de procédures si celles-ci sont suffisamment liées entre elles pour des raisons tenant soit aux faits sur lesquelles elles portent, soit à la manière dont elles sont menées par les autorités nationales. L'article 6 de la Convention sera ainsi applicable lorsqu'une des procédures en cause porte sur une accusation en matière pénale et que les autres lui sont suffisamment liées. 44. Se tournant vers les circonstances particulières du cas d'espèce, la Cour relève d'emblée qu'il ne fait aucun doute que la procédure d'enquête pour soustraction d'impôt porte sur une accusation de nature pénale...48. A la lumière de ce qui précède, la Cour arrive à la conclusion que l'enquête pour soustraction d'impôts dirigée contre le requérant s'inscrivait dans le prolongement de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal administratif. Elle estime, par conséquent, que les deux procédures étaient étroitement liées de sorte que le caractère manifestement pénal de l'enquête s'est étendu à la procédure ayant donné lieu à la présente requête. Il s'ensuit que l'article 6 de la Convention est applicable dans le cas d'espèce sous son volet pénal. Partant, il convient de rejeter l'exception du Gouvernement.*"; si vedano 21 dicembre 2000, n. 34720/ 97, Heaney and McGuinness c. Irlanda; 8 febbraio 1996, n. 18731/91, Murray c. Regno Unito; 17 dicembre 1996, n. 19187/91, Saunders c. Regno Unito).

Il rispetto del principio *de quo* posto a presidio delle garanzie difensive dell'accusato, ha rilevato la Corte europea dei diritti dell'uomo, viene assicurato, nel procedimento tributario, qualora questo risulti legato alla possibilità per la persona interessata di essere esposta ad un'indagine penale.

Sostanzialmente la Corte di Strasburgo ha ricondotto la rilevanza del principio all'ambito penalistico.

Neanche in ambito comunitario si dubita della *sedes materiae*: la Commissione Europea nel "Libro Verde sulla presunzione di non colpevolezza" (del 26 aprile 2006), nell'evidenziare la derivazione del principio di cui si discute dalla presunzione di non colpevolezza, ha affermato che quest'ultima comprende il diritto di evitare l'autoincriminazione e a non essere obbligato a fornire prove di colpevolezza. Il diritto di non autoincriminarsi protegge l'imputato (per un fatto costituente reato) contro un'indebita coazione delle autorità.

L'accusa deve provare il suo teorema accusatorio senza ricorrere a prove ottenute mediante l'uso della forza o la coazione psicologica (“2.4. *La présomption d’innocence comprend le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, qui inclut le droit de se taire et le droit de ne pas être contraint de produire des preuves à charge. 2.5. Le droit de se taire s’applique pendant l’interrogatoire de police et au procès. L’accusé devrait avoir le droit de ne pas témoigner, voire de ne pas révéler la nature de sa défense avant le procès. Les législations des États membres reconnaissent le droit de garder le silence au cours de l’enquête, que ce soit lors des interrogatoires de police ou du juge d’instruction*”).

Tanto evidenziato, va aggiunto, ad escludere la operatività del principio nell'ambito del giudizio per responsabilità amministrativa dinanzi al giudice contabile, che la Corte EDU, nella sentenza del 13.05.2014, Rigolio c. Italia, in applicazione dei cosiddetti criteri Engel, ha ritenuto che con il predetto giudizio rimesso alla cognizione della Corte dei conti l'ordinamento non miri a tutelare gli interessi generali della società presi a riferimento nel procedimento penale, ma a consentire la riparazione di un pregiudizio economico, attraverso una azione a prevalente natura compensativa, non punitiva (si veda questa Corte, SS.RR. n. 28/QM/2015 del 18.06.2015).

Nella decisione della Corte di Strasburgo si legge: 38. *À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la procédure devant les sections régionale et centrale de la Cour des comptes ne portait pas sur une «accusation en matière pénale» dirigée contre le requérant au sens de l'article 6 de la*

Convention ... 39. La Cour considère en revanche que, à la lumière de ses conséquences patrimoniales et de sa nature compensatoire, la procédure litigieuse avait pour objet une «contestation sur les droits et obligations de caractère civil» du requérant. Dès lors, elle estime que l'article 6 § 1 de la Convention s'applique sous son volet civil... 46. La Cour rappelle sa conclusion selon laquelle la somme que le requérant a été condamné à payer avait nature de dédommagement, et non de «peine»”.

4.2. La riconduzione del privilegio al piano ordinamentale penalistico è stata confermata dalla Corte costituzionale, interpellata circa la legittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.c. in relazione all'art. 384 secondo comma c.p., nella parte in cui non vieta la testimonianza in giudizio civile di chi è imputato di un fatto reato, su circostanze relative al fatto medesimo o connesse con il fatto-reato stesso.

La Consulta ha in tale occasione puntualizzato i differenti ambiti di tutela riservati all'imputato nel processo penale ed alla parte nel processo civile, precisando che “*una cosa è: nemo testis in causa propria cui s'ispira l'art. 246 c.p.c.*”, in cui è in gioco l'interesse pubblico alla genuinità di una fonte di prova “*e altra cosa è: nemo tenetur edere contra se cui si ispira, invece, il codice di rito penale*” (C. cost. sent. n. 85 del 07.04.1983).

Chiamata a pronunciarsi circa la legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, e sulla presunzione derivante dalla regola per la quale i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base degli accertamenti se il contribuente non dimostra che essi non si riferiscono ad operazioni imponibili, il giudice delle leggi ha ritenuto la norma non in contrasto con il diritto di difesa del contribuente garantito dall'art. 24 della Costituzione, essendo ben possibile che l'amministrazione finanziaria si avvalga di una presunzione legittimamente stabilita dalla legge al fine di consentire l'attuazione degli obblighi tributari.

La Consulta ha, in tale occasione, ritenuto del tutto conforme al sistema costituzionale la diversità tra il regime istruttorio-probatorio proprio del procedimento penale, nel cui ambito l'indagato ha il diritto di non rispondere e quello proprio della materia tributaria, in cui la mancata o insufficiente giustificazione delle risultanze bancarie comporta l'applicazione della "presunzione di ricavi" e la inottemperanza all'invito a comparire e ad altre richieste degli uffici è punita con sanzione amministrativa.

La Consulta ha aggiunto che ove gli elementi che il contribuente potrebbe addurre per vincere la presunzione siano tali da esporlo a conseguenze negative nel distinto procedimento penale a carico di lui (in cui potrebbe invero avvalersi pienamente del "diritto al silenzio"), non si determinerebbe un contrasto con il diritto di difesa, *“che si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo”* (C. cost. ord. n. 33 del 26.02.2002).

La Corte costituzionale, inoltre (ord. n. 282 del 16.07.2008), al riguardo dell'articolo 126-bis, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo codice della strada), ha escluso la violazione dell'art. 24 Cost., ipotizzata sotto il profilo del contrasto con il principio fondamentale del *nemo tenetur se detegere*, sostenendo che *“la scelta del legislatore di reprimere penalmente l'omissione, da parte del cittadino, dell'obbligo di denuncia soltanto di certi reati, e quella di sanzionare, sul piano amministrativo, l'omessa comunicazione di dati idonei a consentire l'identificazione del soggetto responsabile di talune infrazioni stradali”* non determina una violazione dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di situazioni eterogenee, ribadendo che il privilegio opera unicamente con riferimento al rito penale, richiamando sul punto le già citate decisioni nn. 85/1983 e 33/2002.

Quanto sopra induce a confermare la tesi (su cui si veda la sentenza di queste Sezioni n. 28/QM/2015 cit.) per la quale non è consentita, in mancanza di specifiche disposizioni

normative, l'assimilazione nel processo contabile di principi ed istituti propri del processo penale, diversi essendo i beni giuridici oggetto di tutela, il patrimonio nel primo caso, la libertà personale nel secondo.

5. Conclusivamente, al quesito: “*se l'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, possa essere interpretato nel senso che l'obbligo di denuncia di un danno erariale sussista anche nell'ipotesi in cui esso si risolva in una autodenuncia del soggetto agente*”, va data soluzione affermativa, con i chiarimenti esposti in motivazione.

Posto infine che il sopravvenuto codice di giustizia contabile non ha introdotto modifiche sostanziali al previgente regime (salvo meglio specificare i destinatari dell'obbligo e il contenuto della denuncia – sempre da collegare a fatti specifici e concreti – e salvo collocare il prudente richiamo al principio del *nemo tenetur se detegere* all'interno della disciplina delle audizioni successive all'invito a dedurre) si ritiene che il contenuto interpretativo della presente sentenza, pur formalmente riferito alla legge n. 20, possa trovare applicazione anche in vigenza del d.lgs.

26 agosto 2016 n. 174 (codice di giustizia contabile).

Non vi è luogo a provvedere per le spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale

- ritenuta l'ammissibilità della questione di massima deferita;

- ritenuta la questione non rilevante nel giudizio *a quo* con riferimento al giudizio di appello promosso dalla Sig.ra Rosa Russo Iervolino costituita e dei Signori Marcello d'Aponte e Michele

Saggese, non costituiti nel presente giudizio;

- ritenuta la rilevanza per tutti gli altri convenuti;

- richiamate le precisazioni di cui in motivazione,

AFFERMA

il seguente principio di diritto: “L’art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 va interpretato nel senso che l’obbligo di denuncia di un danno erariale sussiste anche nell’ipotesi in cui esso si risolva in una autodenuncia del soggetto agente”.

DISPONE

la restituzione degli atti alla Sezione I centrale d’appello rimettente, per la definizione del giudizio.

Nulla per le spese processuali.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 27 luglio e 22 dicembre 2016.

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(**Francesca PADULA**)

(**Alberto AVOLI**)

Depositata in Segreteria il 30 gennaio 2017

Il Direttore della Segreteria

Maria Laura Iorio